



COMUNE DI OLGiate OLONA

Provincia di Varese

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 del 28-04-22

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE.

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di aprile alle ore 21:00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati in Sessione Ordinaria, Seduta Pubblica, Prima Convocazione i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

MONTANO GIOVANNI	Presente	MACCABEI PAOLO	Presente
RICHIUSA LEONARDO	Presente	COLOMBO STEFANO	Presente
ALBE' MICHELE	Presente	PUDDU NICOLA	Presente
CONTE SOFIA VERONICA MARTA	Presente	TOGNOLI LUISELLA	Presente
CARNELOSSO MAURO	Presente	GRAZIANI PAOLO	Presente
MONFRINI SABRINA	Assente	BORRINI ANTONELLA	Assente
ACANFORA ALDA	Presente	VOLPI GIORGIO	Presente
COZZI ANGELICA	Assente	VETTORI ENRICO	Presente
COLOMBO PAOLO	Presente		

N.ro Presenti: 14
N.ro Assenti: 3

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa DI MATTEO MICHELINA la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. MONTANO GIOVANNI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

E' presente l'assessore Palermo Giovenale Rossano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO atto che gli interventi della presente seduta consiliare sono videoregistrati e successivamente trascritti per essere allegati alla delibera stessa e rappresentare a tutti gli effetti il verbale;

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria per l'anno 1998), che ha delegato il governo ad emanare un decreto legislativo avente ad oggetto l'istituzione di un'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che ha introdotto l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO l'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003), che ha provveduto a sospendere le disposizioni dettate dal summenzionato decreto legislativo 360/98, nonché le successive sospensioni introdotte dalle leggi finanziarie degli anni seguenti al 2003;

VISTO l'art. 1, commi 142, 143 e 144 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che ha eliminato gli effetti sospensivi delle precedenti leggi finanziarie e ha introdotto sostanziali modifiche alla norma istitutiva dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

CONSIDERATO che le suddette modifiche hanno disposto che i comuni devono disciplinare l'entrata da qua con apposito regolamento;

RILEVATO che la normativa istitutiva dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. stabiliva che l'aliquota massima da adottare non poteva eccedere la misura complessiva dello 0,5 per cento, da deliberare all'interno di un triennio e, per ogni anno, l'incremento dell'aliquota non doveva superare lo 0,2 per cento annuo;

PRESO ATTO che la modifica normativa sopra richiamata ha successivamente introdotto la possibilità ai comuni di elevare la misura massima del tributo in oggetto allo 0,8 per cento;

CONSIDERATO che il legislatore aveva introdotto un nuovo vincolo con il dettato dell'art. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, confermato dall'art. 77-bis, comma 30, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 che aveva posto il divieto agli enti locali di incrementare le proprie entrate tributarie ad esclusione della T.A.R.S.U., per il triennio 2009-2011, e comunque fino all'attuazione del federalismo fiscale;

PRESO ATTO che con D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" si è dato avvio al processo di attuazione del federalismo fiscale;

VALUTATO che in base alla normativa vigente è possibile applicare un'aliquota relativa all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura massima dello 0,8%, senza alcun particolare vincolo;

RILEVATO altresì che il legislatore ha comunque previsto la possibilità di adottare un'articolazione tariffaria in conformità con gli scaglioni di reddito previsti per l'applicazione dell'I.R.P.E.F., in alternativa all'aliquota unica;

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 360/98, può comunque essere stabilita una soglia di esenzione quando sono presenti specifici requisiti reddituali;

PRESO ATTO che la predetta soglia di esenzione è da intendersi come "limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta" e, pertanto, "nel caso di superamento del detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo";

RILEVATO che il Comune di OLGiate OLONA ha adottato l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 13.08.2012, in vigore dal 2012 come di seguito riportato:

- fino a 15.000 € → 0,00% (esente)
- da 0 a 15.000 € → 0,60%
- oltre € 15.001 fino ad € 28.000 → 0,61%
- oltre € 28.000 fino ad € 55.000 → 0,78%
- oltre € 55.000 fino ad € 75.000 → 0,79%
- oltre € 75.000 fino ad € 75.000 → 0,80%

CONSIDERATO che ad opera dell'art. 1, comma 2, della Legge 30 dicembre 2021, n.234 (Legge di bilancio 2022-2024) sono stati revisionati gli scaglioni dell'IRPEF come segue:

- da 0 a € 15.000,
- oltre € 15.001 fino ad € 28.000,
- oltre € 28.000 fino ad € 50.000,
- oltre € 50.000;

PRESO ATTO degli scaglioni IRPEF sopra riportati, si ritiene opportuno applicare le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF:

- fino a 15.000 € → 0,00% (esente)
- da 0 a 15.000 € → 0,60%
- oltre € 15.001 fino ad € 28.000 → 0,61%
- oltre € 28.000 fino ad € 50.000 → 0,78%
- oltre € 50.000 → 0,80%

RILEVATO che è pertanto necessario modificare il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto di quanto sopra evidenziato;

VISTA la bozza che riporta il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, redatto secondo le indicazioni sopra evidenziate, allegato alla presente deliberazione;

CONSIDERATO che, ai fini dell'efficacia della delibera relativa all'addizionale comunale all'IRPEF è necessario il suo inserimento nell'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 20 dicembre dell'anno di riferimento della delibera;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'addizionale comunale all'IRPEF ed alle altre norme vigenti e compatibili, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTA la bozza del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, che avrà efficacia dal 01.01.2022, se correttamente inserito nel Portale del MEF in conformità alle norme vigenti;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n.296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

DATO ATTO che, ai fini dell'approvazione dei regolamenti e delle tariffe delle entrate dell'anno 2022, l'art. 3 comma 5- sexiesdecies della Legge 25.02.2022 n. 15 (c.d. "Milleproroghe"), ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022 da parte degli Enti locali al 31 maggio 2022;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 ;

VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, dal Revisore dei Conti;

CON voti favorevoli n. 11 (maggioranza + Colombo Paolo) contrari n. 3 (Acanfora Vettori Volpi) espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare la misura dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche da applicare per l'anno 2022 come specificato in premessa;
- di modificare il regolamento che disciplina l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- di dare atto che le disposizioni in ordine all'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed al suo regolamento entreranno in vigore a far data dal 01.01.2022;

Inoltre con apposita votazione di cui n. 11 voti favorevoli (maggioranza +Colombo Paolo) contrari n. 3 (Acanfora Vettori Volpi) espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

al fine di rispettare le tempistiche di legge, di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto:

Il SINDACO
Dr. MONTANO GIOVANNI

Il Segretario Generale
Dott.ssa DI MATTEO MICHELINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate



COMUNE DI OLGIATE OLONA
PROVINCIA DI VARESE



**Regolamento
per l'applicazione
dell'addizionale comunale
all'IRPEF**



TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

- 1) Il presente regolamento, adottato in esecuzione alle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, riporta la disciplina, in via generale, relativa all'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
- 2) La disciplina regolamentare individua procedure e modalità generali di gestione dell'entrata sopra individuata, relativamente alla determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, delle esenzioni, delle modalità di riscossione, accertamento e applicazione delle sanzioni.
- 3) Le norme del regolamento sono improntate al soddisfacimento delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, ed al fine di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, in adesione ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 2

Potestà regolamentare

1. In osservanza ai limiti normativi dettati dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non è possibile introdurre disposizioni che prevedano l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima previsti dalla normativa nazionale.

Art. 3

Deliberazione delle aliquote

- 1) Al Consiglio Comunale compete l'istituzione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., nonché l'approvazione e la modifica del relativo regolamento. Sempre al Consiglio Comunale spetta la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni.
- 2) In assenza di nuova deliberazione, le aliquote per l'anno in corso si intendono prorogate per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

Le aliquote sono fissate nella misura di seguito riportata :

da 0 a 15.000 €	→ 0,60%
da 15.001 a 28.000 €	→ 0,61%
da 28.001 a 50.000 €	→ 0,78%
oltre 50.000 €	→ 0,80%

Art. 4 Esenzioni

- 1) L'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di € 15.000,00.
- 2) Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di € 15.000,00 di cui al comma 1, l'addizionale di cui all' art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando le aliquote di cui all' art. 3 del presente Regolamento al reddito complessivo.

Art. 5 Attività di controllo e accertamento

- 1) L'accertamento dell'addizionale è di competenza dell'Agenzia delle Entrate, stante la natura di addizionale relativa all'entrata erariale.

TITOLO II RISCOSSIONE

Art. 9 Modalità di versamento

1. Per il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente, gestita direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 10
Disposizioni transitorie e finali

- 1) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- 2) Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2022.